Indice di revisione	Data prima emissione
00	15/12/2023

	Data di aggiornamento	Argomento oggetto di modifica
01	18/03/2026	Gestione conflitto interessi del gestore delle segnalazioni, formazione delle persone che gestiscono la segnalazione

PREPARATO DA *Responsabile Segreteria ODV*	*VERIFICATO E APPROVATO DA* *Presidenza*
P. Savio	Fornasier Marina

1**. INTRODUZIONE**

Il procedimento di gestione della segnalazione di illeciti (Whistleblowing) costituisce lo strumento per facilitare la segnalazione di comportamenti che potrebbero costituire illeciti o irregolarità commessi all'interno dell'organizzazione in cui il/la segnalante lavora o collabora a vario titolo, in conformità a quanto previsto dal nuovo d.lgs. n.24 del 10 marzo 2023 attuativo della Direttiva Europea n.1937/2019.
Obiettivo principale della direttiva è quello di prevedere, all'interno di tutti gli Stati membri, una disciplina organica per la protezione dei Whistleblowers sotto un duplice profilo: garantendo la tutela della libertà di manifestazione del pensiero del segnalante e assicurando il rafforzamento della legalità e trasparenza all'interno degli enti in funzione della prevenzione dei reati grazie all'istituzione di canali interni ed esterni.
A questo scopo, il d.lgs. n.24/2023 abroga la disciplina nazionale previgente in materia di whistleblowing e raccoglie in un unico testo normativo – per il settore pubblico e per il settore privato – il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo.
Il nuovo decreto, infatti, prevede una disciplina organica e uniforme al fine di garantire una tutela maggiore del whistleblower e l'utilizzo dello strumento delle segnalazioni nei limiti e nelle modalità in esso contenuti. Le novità principali riguardano, in particolar modo:

- l'ampliamento del novero dei soggetti, persone fisiche, che possono essere protetti per le segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche;
- l'espansione dell'ambito oggettivo, cioè di ciò che è considerato violazione rilevante ai fini della protezione nonché distinzione tra ciò che è oggetto di protezione e ciò che non lo è;
- la disciplina di tre canali di segnalazione e delle condizioni per accedervi: interno (negli enti con persona o ufficio dedicato oppure tramite un soggetto esterno con competenze specifiche), esterno (gestito da ANAC) nonché il canale della divulgazione pubblica (tramite stampa o social media);
- l'indicazione di diverse modalità di presentazione delle segnalazioni, in forma scritta oppure orale;
- la disciplina dettagliata degli obblighi di riservatezza e del trattamento dei dati personali ricevuti, gestiti e comunicati da terzi o a terzi;
- i chiarimenti su che cosa si intende per ritorsione e ampliamento della relativa casistica; - le specifiche sulla protezione delle persone segnalanti o che comunicano misure ritorsive offerta sia da ANAC che dall'autorità giudiziaria e maggiori indicazioni sulla responsabilità del segnalante e sulle scriminanti;
- l'introduzione di apposite misure di sostegno per le persone segnalanti e coinvolgimento a tal fine di Enti del Terzo settore che abbiano competenze adeguate e che prestino la loro attività a titolo gratuito.

2. **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", al Capo III prevede e disciplina una serie di *Misure di protezione* ampliando di fatto il perimetro della normativa del whistleblowing.
Il decreto richiamato delinea, infatti, una protezione rafforzata garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del d.lgs. 24/2023, il whistleblower - o persona segnalante – è la persona fisica che effettua la segnalazione, la denuncia all'Autorità giudiziaria o la divulgazione pubblica di informazioni su violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità

dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
La presente procedura si conforma, altresì, al contenuto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001 (MOGC 231) e del Codice Etico di Insieme Soc. Cooperativa.

3. **AMBITO DI APPLICAZIONE**

Come accennato, il d.lgs. 24/2023, introducendo regole comuni che impongano l'adozione di canali di segnalazione efficaci, riservati e sicuri e, al tempo stesso, garantiscano una protezione efficace degli informatori da possibili ritorsioni.
La normativa fornisce indicazioni fondamentali, di seguito sintetizzate, in merito all'ambito di applicazione "oggettivo" e "soggettivo", alle modalità di segnalazione (canali interni ed esterni) e alle condizioni di protezione del segnalante.

3.1 AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

L'ambito di applicazione della disciplina è molto complesso e poggia su un regime di obblighi e tutele che muta in base:

i) all'oggetto della violazione;
ii) alla natura pubblica/privata del soggetto di appartenenza del segnalante;
iii) alle dimensioni dell'ente privato e all'applicabilità allo stesso della disciplina di cui al Decreto 231.

In primo luogo, dal punto di vista oggettivo, la nuova disciplina si applica alle violazioni delle disposizioni normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo sia pubblico che privato.

Violazioni delle disposizioni normative nazionali
In tale categoria rientrano, in primo luogo, gli illeciti: • penali • civili • amministrativi • contabili diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE, come sotto definite (cfr. infra). In secondo luogo, nell'ambito delle violazioni in esame, rientrano: • i reati presupposto per l'applicazione del Decreto 231; • le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel citato Decreto 231, anch'esse non riconducibili alle violazioni del diritto dell'UE come sotto definite (cfr. infra).
Violazioni della normativa europea
Si tratta di: • illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al Decreto e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato). Si precisa che le disposizioni normative contenute nell'Allegato 1 sono da intendersi come un riferimento dinamico in quanto vanno naturalmente adeguate al variare della normativa stessa. In particolare, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. A titolo esemplificativo, si pensi ai cd. reati ambientali, quali, scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi; • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti,

direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE. Si pensi, ad esempio, alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione;
• atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle imprese e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle imprese;
• atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Ue. Si pensi ad esempio a un'impresa che opera sul mercato in posizione dominante. La legge non impedisce a tale impresa di conquistare, grazie ai suoi meriti e alle sue capacità, una posizione dominante su un mercato, né di garantire che concorrenti meno efficienti restino sul mercato. Tuttavia, detta impresa potrebbe pregiudicare, con il proprio comportamento, una concorrenza effettiva e leale nel mercato interno tramite il ricorso alle cd. pratiche abusive (adozione di prezzi cd. predatori, sconti target, vendite abbinate) contravvenendo alla tutela della libera concorrenza.

Per quanto riguarda il **settore privato**, le segnalazioni possono avere a oggetto:
- violazioni della disciplina nazionale:
    - solo con riferimento ai reati 231
    - violazioni del MOGC 231
- violazioni riguardanti il diritto europeo nelle materie sopra indicate.

Nota bene: equiparati ai soggetti pubblici sono anche i cd. concessionari di pubblico servizio, ovvero *soggetti cui è affidata da un soggetto pubblico la gestione di un servizio pubblico con assunzione in capo ai concessionari di un rischio operativo*.
In merito alla definizione di "concessionari di pubblico servizio", pare opportuno fare riferimento alle disposizioni contenute nel D. lgs. 31 marzo 2023, n. 36, c.d. Nuovo codice degli appalti, ed in particolare al Libro IV, Parte II, artt. 176 e seguenti e alle definizioni contenute nell'ALL. I.1 che:
• all'art. 1, comma 1, lett. b) definisce l'"ente concedente" come "*qualsiasi amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero altro soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di concessione di lavori o di servizi e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice*";
• all'art. 2, comma 1, lett. c) definisce i "contratti di concessione" come "*i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto a pena di nullità in virtù dei quali una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano l'esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi a uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto dei contratti o in tale diritto accompagnato da un prezzo*"

3.2 AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO:
Con riferimento invece alle tipologie e alle modalità per effettuare le segnalazioni, la disciplina cambia in base alle dimensioni e alla natura pubblica o privata del soggetto di appartenenza del segnalante.
In particolare, per i **soggetti pubblici**:
- ▪ le segnalazioni possono:
    - • avere a oggetto violazioni del diritto interno e violazioni del diritto UE, (cfr. § 3.1) ed essere effettuate attraverso il **canale interno, esterno, la divulgazione pubblica o la denuncia**.

Invece, nei **soggetti privati** che:
- • non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori e hanno adottato il MOGC 231:
    - ▪ le segnalazioni possono riguardare solo condotte illecite rilevanti per la disciplina 231 o violazioni del modello 231 ed essere effettuate unicamente attraverso il **canale interno**;
- • hanno impiegato la media di almeno 50 lavoratori e hanno adottato il MOGC 231, le segnalazioni possono:

▪ avere a oggetto condotte illecite o violazione del Modello Organizzativo 231 ed essere effettuate solo attraverso **canale interno**;
▪ avere a oggetto violazioni del diritto UE ed essere effettuate attraverso **canale interno, esterno, divulgazione pubblica o denuncia**.

• hanno impiegato la media almeno di 50 lavoratori e non hanno il MOGC 231 oppure rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'Allegato (servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente) anche se non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati:

▪ le segnalazioni possono riguardare violazioni del diritto UE ed essere effettuate attraverso **canale interno, esterno, divulgazione pubblica o denuncia**.

Settore privato

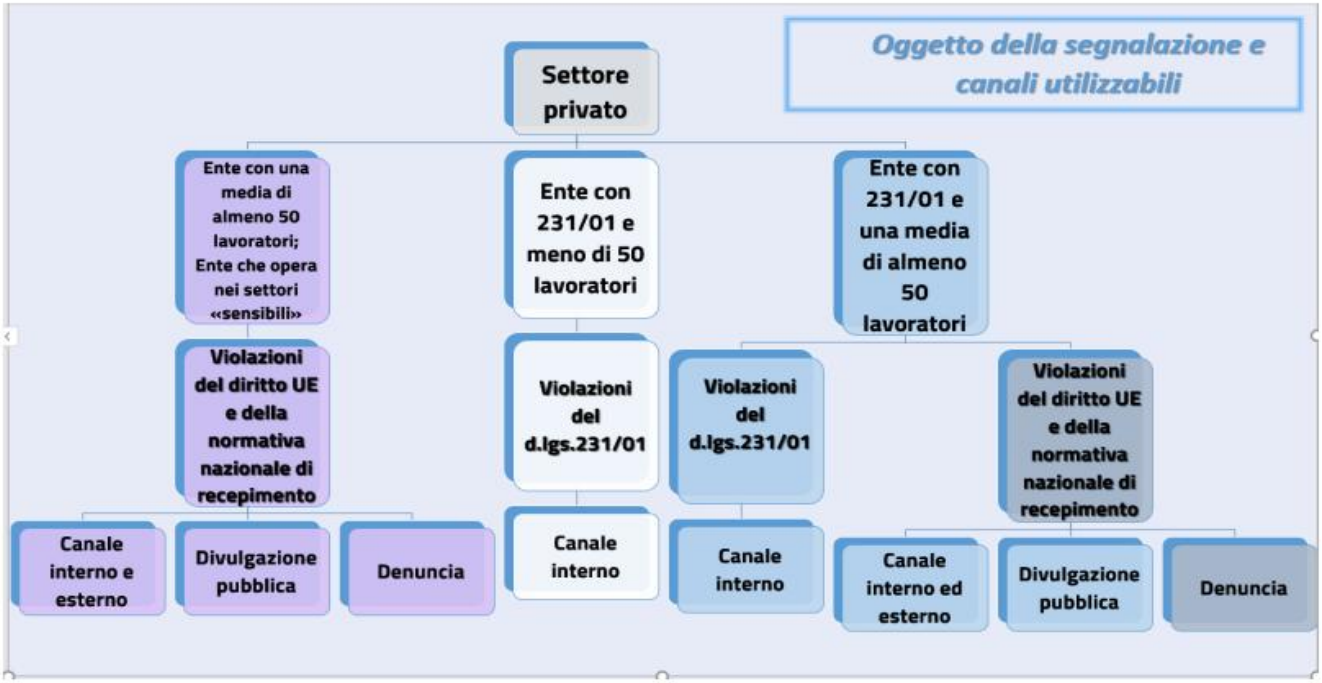

(infografica di sintesi)

3.3 DESTINATARI DELLE MISURE DI PROTEZIONE

Per quanto attiene all'ambito di applicazione soggettivo, il *whistleblower* è definito come la persona fisica che segnala o divulga informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito delle sue attività professionali, a prescindere dalla natura di tali attività o del fatto che il rapporto di lavoro sia nel frattempo terminato o non ancora iniziato.
Nello specifico, rientrano tra i segnalanti tutelati dalla direttiva le persone aventi la qualifica di "**lavoratori" ai sensi dell'art. 45 TFUE**, ossia *le persone che nel settore privato, come in quello pubblico forniscono, per un certo periodo di tempo, a favore di terzi e sotto la direzione di questi, determinate prestazioni verso il corrispettivo di una retribuzione*.
La protezione deve, quindi, essere concessa anche ai lavoratori con contratti atipici, quali quello a tempo parziale e a tempo determinato, nonché a chi ha un contratto o un rapporto di lavoro con un'agenzia interinale, ai tirocinanti e ai volontari. Le medesime tutele devono, altresì, essere applicate a lavoratori autonomi, consulenti, subappaltatori e fornitori. Sono, infine, tutelati gli azionisti e le persone negli organi direttivi.
Inoltre, innovando, la Direttiva impegna gli Stati ad estendere le misure di protezione non soltanto ai segnalanti che lavorano nel settore privato o pubblico, bensì anche ai c.d. "**facilitatori**", ossia coloro che assistono "*una persona segnalante nel processo di segnalazione in un contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere riservata*" ai terzi connessi con le persone segnalanti, quali ad esempio colleghi o familiari, e ai soggetti giuridici collegati al segnalante.

Le tutele previste dalla Direttiva sono concesse nel caso in cui siano segnalate violazioni già commesse o non ancora commesse (ma che molto verosimilmente potrebbero esserlo), atti od omissioni che il segnalante abbia fondati motivi di ritenere violazioni, nonché tentativi di nascondere violazioni.
Sono, tuttavia, stabiliti alcuni specifici requisiti per poter accedere alle tutele.
Innanzitutto, il segnalante deve avere **ragionevoli motivi**, alla luce delle circostanze e delle informazioni di cui dispone al momento della segnalazione, per ritenere che i fatti che segnala siano veri. Inoltre, è necessario che il segnalante abbia **fondati motivi** per ritenere che le informazioni segnalate rientrino nell'ambito di applicazione della Direttiva stessa.

4. **OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE**

Il nuovo d.lgs. n. 24/2023 stabilisce che sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente.
Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.
Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.
Le disposizioni del Decreto invece **non** si applicano:

- alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto;
- alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

La segnalazione deve quindi essere effettuata nell'interesse all'integrità dell'organizzazione, al fine di valorizzarne l'etica, l'integrità e per dare prestigio, autorevolezza e credibilità alla stessa, rafforzando i principi di legalità e buon andamento dell'azione amministrativa.
La valutazione sulla sussistenza di tale interesse spetta al destinatario della segnalazione.
I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono *irrilevanti* ai fini della trattazione della segnalazione e della protezione da misure ritorsive.
Resta comunque fermo che non sono considerate segnalazioni di whistleblowing quelle aventi ad oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante.

5. **ELEMENTI E CARATTERISTICHE DELLE SEGNALAZIONI**

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni (cfr. § 7), nonché da parte di ANAC.
È necessario che risultino chiare:

- le circostanze di tempo e luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.
-

6. **SEGNALAZIONI ANONIME**

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime. Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate da ANAC a segnalazioni ordinarie e trattate consequenzialmente in conformità a quanto previsto nei Regolamenti di vigilanza. I soggetti del settore pubblico e del settore privato considerano le segnalazioni anonime ricevute attraverso i canali interni alla stregua di segnalazioni ordinarie, laddove ne sia prevista la trattazione. In tali casi quindi le segnalazioni anonime saranno gestite secondo i criteri stabiliti, nei rispettivi ordinamenti, per le segnalazioni ordinarie.

7. CANALI DI SEGNALAZIONE

Il legislatore ha disposto che debbano essere approntati all'interno degli enti cui si applica la normativa appositi "canali interni" per ricevere e trattare le segnalazioni. Il ricorso a questi canali viene incoraggiato, in quanto più prossimi all'origine delle questioni oggetto della segnalazione.

1) Nel caso specifico, per Insieme cooperativa sociale, configurandosi nella fattispecie dei soggetti privati che:

hanno impiegato la media di almeno 50 lavoratori e hanno adottato il MOGC 231, le segnalazioni possono:

- avere a oggetto condotte illecite o violazione del Modello Organizzativo 231 ed essere effettuate solo attraverso **canale interno**;
- avere a oggetto violazioni del diritto UE ed essere effettuate attraverso **canale interno, esterno, divulgazione pubblica o denuncia**.

La preferenza accordata ai canali interni si evince anche dal fatto che, solo ove si verifichino particolari condizioni specificamente previste dal legislatore, allora i segnalanti possono fare ricorso al "canale esterno" attivato presso ANAC.
Pertanto, nell'ottica di consentire di scegliere il canale di segnalazione più adeguato in funzione delle circostanze specifiche del caso, e quindi di garantire una più ampia protezione, si è prevista, al ricorrere di determinate condizioni, anche la divulgazione pubblica. Rimane naturalmente salvo il dovere di rivolgersi all'Autorità giudiziaria ove ne ricorrano i presupposti.

CANALI DI SEGNALAZIONE
Canale Interno
Canale Esterno
Divulgazione Pubblica
Denuncia all'autorità giudiziaria

7.1 CANALE INTERNO

L'intento del legislatore è quello di incoraggiare le persone segnalanti a rivolgersi, innanzitutto, ai canali interni all'ente a cui sono "collegati". Ciò in quanto una più efficace prevenzione e accertamento delle violazioni passa attraverso l'acquisizione di informazioni pertinenti da parte dei soggetti più vicini all'origine delle violazioni stesse. Tale principio, inoltre, è volto, da un lato, "*a favorire una cultura della buona comunicazione e della responsabilità sociale d'impresa all'interno delle organizzazioni*", dall'altro, a fare in modo che i segnalanti, facendo emergere atti, omissioni o condotte illecite, contribuiscano significativamente al miglioramento della propria organizzazione.

Istituzione del Canale	Definizione con atto organizzativo del 15/12/2023 sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'art.51 del d.lgs. n.81/2015;
Riservatezza	Garanzia della riservatezza, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia: • della persona segnalante; • del facilitatore • della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione; • del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
Fornitore del Canale di Segnalazione Interno	Responsabile della gestione del canale di segnalazione è: Verlata SCS a r.l.
Gestore della Segnalazione	La segnalazione è gestita dalla Segreteria dell'OdV, composta da: - OdV Monocratico ex. art. 6 DLgs. 231/01 - Savio Paola
Modalità di Segnalazione	- in forma scritta: • tramite piattaforma informatica online di "Whistleblowing", disponibile alla sezione "Trasparenza" sul sito di Cooperativa Insieme al link: Segnalazioni Whistleblowing - Insieme (insiemesociale.it) -in forma orale: • su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con odv (richiesto e fissato tramite la piattaforma informatica online di "Whistleblowing" di Insieme cooperativa sociale entro 15 (quindici) giorni lavorativi. • Per quanto attiene alle modalità di svolgimento dell'incontro (in un luogo adatto a garantire la riservatezza del segnalante) - previo consenso della persona segnalante – si procederà alla registrazione dello stesso attraverso dispositivi idonei alla conservazione e all'ascolto. In caso di mancato consenso, verrà stilato un verbale che dovrà essere sottoscritto anche dalla persona segnalante, oltre che dal soggetto che ha ricevuto la dichiarazione. Copia del verbale sarà consegnata al segnalante. - Tecnologia utilizzata: la piattaforma "Whisteblowing" di Insieme cooperativa sociale si basa sulla tecnologia sviluppata da Globaleaks (https://www.globaleaks.org/it/), ovvero un software open source crittografico, che permette di dialogare in modo anonimo con il segnalante, senza possibilità, per il ricevente o altri soggetti, di rintracciare l'origine della segnalazione. NB: tale modalità di segnalazione automaticamente abilita alle tutele previste dal Dlgs 24/2023 per i soggetti in esso elencati.
Ricezione della Segnalazione	Il gestore della segnalazione, ricevuta la segnalazione: • tramite la piattaforma GlobaLeaks: protocolla la segnalazione a cui viene attribuito un codice univoco progressivo; registra data e ora di ricezione; rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione
Procedibilità della segnalazione	Per poter dare corso al procedimento, il gestore della segnalazione: • verifica la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per la validità della segnalazione, ovvero che il segnalante sia un soggetto legittimato a effettuare la segnalazione e che l'oggetto della segnalazione rientri tra gli ambiti di applicazione della disciplina. • Nel caso la segnalazione riguardi il componente interno, la segnalazione viene gestita esclusivamente dall'ODV.

	Nel caso in cui la segnalazione riguardi una materia esclusa dall'ambito oggettivo di applicazione, la stessa potrà essere trattata come ordinaria dandone comunicazione al segnalante.
Ammissibilità della segnalazione	1) Verificata la procedibilità, verrà successivamente valutata l'ammissibilità quale "segnalazione whistleblowing". Ai fini dell'ammissibilità, nella segnalazione devono risultar chiare*: • le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, che contenga i dettagli relativi alle notizie circostanziali e, ove presenti, anche le modalità attraverso cui il segnalante è venuto a conoscenza dei fatti; • le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati. *i dati identificativi della persona segnalante e il recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti sono elementi essenziali affinché la segnalazione venga considerata e gestita come segnalazione whistleblowing Durante la verifica preliminare, il gestore della segnalazione può richiedere al segnalante ulteriori elementi necessari per effettuare approfondimenti relativi alla segnalazione La segnalazione sarà ritenuta <u>inammissibile</u> in caso di: • mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione; • manifesta infondatezza degli elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore; • esposizione di fatti di contenuto generico tali da non consentirne la comprensione ai gestori della segnalazione; • produzione di sola documentazione senza la segnalazione vera e propria di violazioni. In questi casi, il gestore della segnalazione può procedere all'archiviazione, garantendo comunque la tracciabilità delle motivazioni a supporto di tale scelta. 2) verificata l'ammissibilità della segnalazione, il gestore avvia l'istruttoria interna sui fatti e sulle condotte segnalate al fine di valutarne la fondatezza.
Istruttoria e accertamento della segnalazione	1) Il Gestore della segnalazione assicura che siano effettuate tutte le opportune verifiche sui fatti segnalati, garantendo tempestività e rispetto dei principi di obiettività, competenza e diligenza professionale. L'obiettivo della fase di accertamento è di procedere con verifiche, analisi e valutazioni specifiche circa la fondatezza o meno dei fatti segnalati, anche al fine di formulare eventuali raccomandazioni in merito all'adozione delle necessarie azioni correttive sulle aree e sui processi aziendali interessati nell'ottica di rafforzare il sistema di controllo interno. Il gestore delle segnalazioni assicura lo svolgimento delle necessarie verifiche: • direttamente acquisendo gli elementi informativi necessari alle valutazioni attraverso l'analisi della documentazione/informazioni ricevute; • attraverso il coinvolgimento di altre strutture aziendali o anche di soggetti specializzati esterni in considerazione delle specifiche competenze tecniche e professionali richieste; • con l'audizione di eventuali soggetti interni/esterni, ecc. Nel caso in cui risulti necessario avvalersi dell'assistenza tecnica di professionisti terzi, nonché del supporto specialistico del personale di altre funzioni/direzioni aziendali - al fine di garantire gli obblighi di riservatezza richiesti dalla normativa – verrà oscurato ogni tipologia di dato che possa consentire l'identificazione della persona segnalante o di ogni altra persona coinvolta (es: facilitatore o ulteriori persone menzionate all'interno della segnalazione).

	Nel caso sia necessario il coinvolgimento di soggetti interni diversi dal Gestore (altre funzioni aziendali), anche ad essi verranno estesi gli obblighi di riservatezza espressamente previsti nella presente procedura. 2) Una volta completata l'attività di accertamento, il Gestore della segnalazione può: • **archiviare** la segnalazione perché infondata, motivandone le ragioni; • **dichiarare fondata** la segnalazione e rivolgersi agli organi/funzioni interne oppure l'autorità giudiziaria esterna competenti per i relativi seguiti. Al Gestore della segnalazione non compete alcuna valutazione in ordine alle responsabilità individuali e agli eventuali successivi provvedimenti o procedimenti conseguenti. 3) Tutte le fasi dell'attività di accertamento sono tracciate e archiviate a seconda della tipologia del canale di segnalazione utilizzato (scritto/orale) al fine di dimostrare la corretta diligenza tenuta nel dare seguito alla segnalazione.
Riscontro al Segnalante	Il Gestore della segnalazione fornisce un riscontro al segnalante **entro 3 (tre) mesi** dalla data di avviso di ricevimento. Tale riscontro, alla scadenza del termine indicato, può essere definitivo se l'istruttoria è terminata oppure di natura interlocutoria sull'avanzamento dell'istruttoria, qualora non ancora ultimata. Pertanto, alla scadenza dei 3 mesi, il Gestore della segnalazione comunica al segnalante: • l'avvenuta archiviazione della segnalazione, motivandone le ragioni; • l'avvenuto accertamento della fondatezza della segnalazione e la sua trasmissione agli organi interni competenti; • l'attività svolta fino a questo momento e/o l'attività che intende svolgere. In tale ultimo, verrà comunicato alla persona segnalante anche il successivo esito finale dell'istruttoria della segnalazione (archiviazione o accertamento della fondatezza della segnalazione con trasmissione agli organi competenti)

7.2 CANALE ESTERNO

Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna quando:

- non è prevista l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna, oppure non è attivo o se attivo non conforme ai requisiti previsti dal d.lgs n.24/2023;
- ha già effettuato una segnalazione interna la quale non ha avuto seguito;
- ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La segnalazione esterna vede come destinatario l'ANAC.
L'ANAC, infatti, tramite piattaforma informatica (https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/), gestisce le segnalazioni esterne. Il canale di segnalazione esterno garantisce l'anonimato tramite strumenti di crittografia, la riservatezza della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
Qualora la segnalazione esterna sia trasmessa ad un soggetto diverso dall' ANAC, dovrà essere trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.
Anche l'ANAC ha specifici doveri di attivazione e riscontro nei confronti del whistleblower.
In particolare, deve dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione esterna entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria

della persona segnalante o salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso della persona pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante.
Inoltre, L'ANAC:
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e
- richiede a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- svolge l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- dà riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento;
- comunica alla persona segnalante l'esito finale, che può consistere anche nell'archiviazione o nella trasmissione alle autorità competenti o in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa.
- Quando le segnalazioni riguardano violazioni che non rientrano nella sua competenza, l'ANAC dispone l'invio delle segnalazioni all' autorità amministrativa o giudiziaria, ivi comprese le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione europea, e dà contestuale avviso alla persona segnalante dell'avvenuto rinvio.

7.3 DIVULGAZIONE PUBBLICA

IL d.lgs. n.24/2023 prevede la possibilità, solo qualora ricorrano determinati presupposti, di segnalare illeciti mediante le divulgazioni pubbliche.
L'art.15 del d.lgs. 24/23 prevede che la persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 4 e 7 e non è stato dato riscontro nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

7.4 DENUNCIA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Il decreto, in conformità alla precedente disciplina, riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
In linea con le indicazioni già fornite da ANAC nelle LLGG n. 469/2021, si precisa che qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, ciò non lo esonera dall'obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.
Si rammenta in ogni caso che l'ambito oggettivo degli artt. 361 e 362 c.p., disponendo l'obbligo di denunciare soltanto reati (procedibili d'ufficio), è più ristretto di quello delle segnalazioni effettuabili dal whistleblower che può segnalare anche illeciti di altra natura.
Resta fermo che, laddove il dipendente pubblico denunci un reato all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal decreto per le ritorsioni subite. Le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni vanno rispettate dagli uffici delle Autorità giudiziarie cui è sporta la denuncia.

8. TUTELE E MISURE DI SOSTEGNO

Un asse portante dell'intera disciplina è rappresentato dal sistema di tutele offerte a colui che segnala, effettua una divulgazione pubblica o denuncia violazioni, tutele che si estendono anche a soggetti diversi dal segnalante e denunciante che, proprio in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni.
Il d.lgs. n. 24/2023 ha previsto un sistema di protezione che comprende

- la tutela della **riservatezza** del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione;
- la tutela da **eventuali ritorsioni** adottate dall'ente in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata e le condizioni per la sua applicazione;
- le limitazioni della **responsabilità** rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni.

Inoltre, al fine di rafforzare l'efficacia delle tutele previste dal decreto, il legislatore ha previsto **misure di sostegno al segnalante da parte di enti del Terzo settore** inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC. Il nuovo decreto vieta poi, in generale, rinunce e transazioni - non sottoscritte in sede protetta - dei diritti e dei mezzi di tutela ivi previsti. Tale previsione risponde all'esigenza di implementare e rendere effettiva la protezione del whistleblower, quale soggetto vulnerabile, nonché degli altri soggetti tutelati, che, per effetto della segnalazione, divulgazione o denuncia, potrebbero subire effetti pregiudizievoli.
La formazione del personale che gestisce le segnalazioni
Viene aggiornata periodicamente una specifica formazione, ai sensi dell'art. 4, co. 2, del d.lgs. n. 24/2023, rivolta in primis ai soggetti addetti o coinvolti nel processo di gestione delle segnalazioni, con l'obiettivo di fornire loro le competenze fondamentali e necessarie per implementare e gestire efficacemente i processi di whistleblowing nonché le conoscenze sulle principali tematiche oggetto delle segnalazioni.
Tali soggetti ricevono una formazione dettagliata sulla disciplina dell'istituto e sui molteplici adempimenti connessi alla gestione delle segnalazioni, al fine di poter operare in autonomia e con professionalità. Vengono in particolare approfondite le seguenti tematiche:
- i profili normativi in materia whistleblowing (sia la normativa europea che le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 24/2023), con particolare attenzione anche alla tematica della protezione dei dati personali, per assicurare la massima sicurezza e riservatezza delle informazioni;
- la normativa in materia di tutela dei dati personali;
le procedure e le modalità operative, con focus specifici dedicati agli adempimenti che devono essere svolti dai gestori, compresa la gestione dei conflitti di interesse;
- i principi generali di comportamento (confidenzialità e riservatezza, etica ed integrità, ascolto attivo, competenze comunicative e collaborazione).

8.1 TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE

In conformità alla precedente normativa, il legislatore impone all'amministrazione/ente, che riceve e tratta le segnalazioni, e alla stessa ANAC di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.
Ciò anche al fine di evitare l'esposizione dello stesso a misure ritorsive che potrebbero essere adottate a seguito della segnalazione.
Nel rispetto dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali, quali quello di limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, il decreto inoltre sancisce espressamente che le segnalazioni non possano essere utilizzate oltre quanto necessario per dare alle stesse adeguato seguito.

L'obbligo di tutelare la riservatezza impone che un eventuale disvelamento dell'identità della persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni avvenga sempre con il consenso espresso della stessa. È fondamentale, quindi, che le amministrazioni e gli enti in qualità di titolari del trattamento, autorizzino al trattamento dei dati personali tutti i dipendenti coinvolti nel trattamento di tali dati i quali, come anticipato,

devono ricevere un'adeguata formazione professionale, anche sulle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali, al fine di trattare le segnalazioni.

Va anche precisato che il divieto di rivelare l'identità del segnalante è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione, ivi inclusa la documentazione ad essa allegata, dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante.

8.2 TUTELA DELLA RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DELLE PERSONE SEGNALATE (O COINVOLTE) E DI ALTRI SOGGETTI

Il decreto, nell'ottica di estendere quanto più possibile il sistema delle tutele, ha riconosciuto che la riservatezza vada garantita anche a soggetti diversi dal segnalante.

Il decreto prevede espressamente che la tutela dell'identità sia garantita anche alla persona fisica segnalata, ovvero alla persona alla quale la violazione è attribuita nella divulgazione pubblica (c.d. persona coinvolta). Pertanto, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento dovranno adottare particolari cautele al fine di evitare la indebita circolazione di informazioni personali, non solo verso l'esterno, ma anche all'interno degli uffici dell'amministrazione/ente in capo, eventualmente, a soggetti non autorizzati al trattamento di tali dati. Si consideri, peraltro, che a sostegno della persona segnalata e del suo diritto di difesa, l'art. 12, co. 9 del d.lgs. 24/2023 ha altresì riconosciuto che tale soggetto possa essere sentito o venga sentito, dietro sua richiesta, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti. La normativa non riconosce però al segnalato il diritto di essere sempre informato della segnalazione che lo riguarda; tale diritto, infatti, è garantito nell'ambito del procedimento eventualmente avviato nei suoi confronti a seguito della conclusione dell'attività di verifica e di analisi della segnalazione e nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione.

Il legislatore ha poi ritenuto di garantire la riservatezza:

- al facilitatore, sia per quanto riguarda l'identità, sia con riferimento all'attività in cui l'assistenza si concretizza;
- a persone diverse dal segnalato, ma comunque implicate in quanto menzionate nella segnalazione o nella divulgazione pubblica (si pensi ad esempio a persone indicate come testimoni).

La ratio della nuova disciplina va individuata nell'esigenza di salvaguardare i diritti di soggetti che, per effetto della segnalazione, potrebbero subire danni alla loro reputazione o altre conseguenze negative ancor prima che venga dimostrata l'estraneità o meno degli stessi ai fatti segnalati.

9. CONDIZIONI PER LA TUTELA DELLA PERSONA SEGNALANTE

Le misure di protezione si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:

- al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'articolo 1;
- la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della protezione.
Inoltre, la protezione è garantita anche nel caso di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazioni anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione europea, in conformità alle previsioni della presente normativa.

Le tutele **non sono garantite** e alla persona segnalante o denunciate è irrogata una sanzione disciplinare quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

10. TUTELA CONTRO RITORSIONI E DISCRIMINAZIONI

La persona che segnala una condotta illecita di cui sia venuta a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro non può essere, per tale ragione, sanzionata né sottoposta ad azioni disciplinari ingiustificate o ad ogni altra forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata.
Il Legislatore ha accolto una nozione ampia di ritorsione, intendo per essa: "*qualsiasi comportamento, atto o omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto*".

Le condizioni per l'applicazione della tutela dalle ritorsioni (D.lgs. n. 24/2023)

- il soggetto ha segnalato, denunciato o ha effettuato la divulgazione pubblica in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto.
- la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto della disciplina prevista dal d.lgs. 24/2023.
- è necessario un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite.
- non sono sufficienti invece i meri sospetti o le "voci di corridoio".
- non rilevano la certezza dei fatti né i motivi personali che hanno indotto il soggetto a segnalare, a denunciare o effettuare la divulgazione pubblica. In difetto di tali condizioni o le segnalazioni, divulgazioni pubbliche e denunce non rientrano nell'ambito della disciplina di whistleblowing e quindi la tutela prevista non si applica a chi segnala, denuncia o effettua la divulgazione pubblica; o analogamente si esclude la protezione riconosciuta ai soggetti diversi, che in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione/denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, subiscono indirettamente ritorsioni.

11. LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITA'

Non è punibile il soggetto segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata nelle modalità richieste.
Quando ricorrono le ipotesi di cui sopra è esclusa anche ogni ulteriore responsabilità di natura civile o amministrativa.
Salvo che il fatto costituisca reato, è esclusa la responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.
La responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

12. SANZIONI

L'art. 21 prevede un potere sanzionatorio in capo all'ANAC.
Infatti, L'ANAC, applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 10.000€ a 50.000€ quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;
b) da 10.000€ a 50.000€ quando accerta che:

- non sono stati istituiti canali di segnalazione,
- non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5,
- non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;

c) da 500€ a 2.500€, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'art. 13 disciplina la protezione dei dati personali dei trattamenti dei dati personali che riguardano le segnalazioni ed estende tutele di cui al GDPR e Codice privacy all'intero processo di segnalazione.
Il comma 2 dell'art. 13 precisa, altresì, che i dati non utili alla segnalazione devono essere immediatamente cancellati richiamando i principi di cui all'art. 5 del GDPR che impongo, tra gli altri, il rispetto dei principi di finalità e minimizzazione del trattamento.
Il decreto in parola richiama il rispetto dei diritti degli interessati riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del GDPR, tuttavia occorre tenere presente che l'art. 2 undecies del Codice privacy individua dell'eccezioni all'esercizio dei diritti in determinate condizioni alcune delle quali sono speculari alla tutela del segnalante.

Il soggetto ricevente opera in qualità di responsabile del trattamento.
I dati verranno:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dei soggetti interessati («liceità, correttezza e trasparenza»);
- raccolti solo al fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce effettuate da parte dei soggetti tutelati dal d.lgs. 24/2023 («limitazione della finalità»);
- richiesti in misura adeguata, pertinente e limitata a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- verificati nella loro esattezza e, se necessario, aggiornati; verranno adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti relativi alla specifica segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia che viene gestita («esattezza»);
- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione («limitazione della conservazione»); [Per ANAC, tale termine decorre dalla chiusura del fascicolo sulla segnalazione da parte dell'ufficio UWHIB]
- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità, disponibilità e riservatezza»);
- [ex ante] ai possibili interessati (ad es. segnalanti, segnalati, persone interessate dalla segnalazione, facilitatori, ecc.) verrà resa un'informativa sul trattamento dei dati personali mediante la pubblicazione di documenti informativi ad esempio tramite sito web, informative brevi in occasione dell'utilizzo degli altri canali previsti dal decreto. Laddove all'esito dell'istruttoria sulla segnalazione si avvii un procedimento nei confronti di uno specifico soggetto segnalato, a quest'ultimo va naturalmente resa un'informativa ad hoc.

14. ULTERIORI INFO

- disciplina "Whistleblowing" ANAC: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing#p3
- Linee Guida ANAC: https://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing